**Art.****37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'[articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm), ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm), e, in particolare, dagli articoli [63, 65, 66](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#063), [122, 124](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#122), [206](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#206) e [223](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#223), le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'[articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#057), la delibera a contrarre.